



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Prot. n. 8223 / I

delibera n. 1572/15

Il Consiglio nella seduta del 16.6.2015, composto come da verbale in pari data;
sentito il relatore Consigliere *P. Frepneri* ;

vista la nota datata 13/05/2015 del Presidente della CTP di Pescara dott. **Luigi Scimè**, acquisita da questo Consiglio con n. prot. 8223 del 14/05/2015, con la quale in considerazione della peculiarità del contenzioso presso la CTP di Pescara, nel cui circondario è presente il Centro Operativo dell' Agenzia delle Entrate (unico su tutto il territorio nazionale), il che comporta la pendenza di controversie di particolare complessità e difficoltà operative e che tutto ciò determina un carico di lavoro superiore rispetto alle altre Commissioni e, che di conseguenza, chiede che si avvii la procedura per l'applicazione provvisoria e urgente di **n.2 giudici tributari**, in attesa dell'espletamento della procedura concorsuale per la nomina, al fine del raggiungimento del numero minimo di 4 giudici per sezione;

rilevate le carenze nella Commissione rispetto al D.M. dell'11/4/2008, per la qualifica di giudice tributario e che, pertanto, per far fronte alle esigenze di regolare funzionamento, si rende necessario procedere, nelle more di apposita procedura concorsuale ad un interpello nazionale per la disponibilità all'applicazione temporanea non esclusiva di **n. 2 giudici tributari**;

considerato, che la legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificata dalla legge 26 aprile 2012, n.44 (conversione del decreto- legge 2 marzo 2012, n.16), con l'art.4, commi 39- bis e 40, ha istituito il ruolo unico nazionale dei componenti delle commissioni tributarie, abrogando la lettera f) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.545, che obbligava i giudici tributari a risiedere nella Regione della Commissione Tributaria di appartenenza;

preso atto, quindi, che a partire dalla entrata in vigore della richiamata normativa le applicazioni dei componenti delle Commissioni, a parità di grado Provinciale o Regionale, possono essere disposte su tutto il territorio nazionale;

vista la risoluzione n. 9 del 21 ottobre 2014, sostituita dalla risoluzione n. 5 del 03 marzo 2015, nella quale viene disposto che il Consiglio di Presidenza, considerato che l'urgenza di assicurare tempi certi e rapidi nell'effettiva assegnazione dei componenti applicati impone una ottimizzazione dei tempi necessari all'espletamento e conclusione della procedura da compiere, provvederà direttamente all'espletamento di interPELLI in sede nazionale per la disponibilità alle applicazioni tra i componenti delle Commissioni, mediante pubblicazione della delibera e del modello di partecipazione sul proprio sito internet;



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

considerato che con la risoluzione n. 13 del 02 dicembre 2014 è stato stabilito che *“in caso di interpello nazionale per applicazioni presso le Commissioni Tributarie, il Consiglio, per l’individuazione dei componenti da applicare, previa una preliminare comparazione tra gli organici delle Commissioni Tributarie di appartenenza dei candidati e le loro esigenze di servizio, attuerà la valutazione dei partecipanti adottando quale principio generale di comparazione, in caso di eccesso delle domande rispetto ai posti disponibili, quello della maggiore anzianità di servizio nella qualifica, secondo i criteri di cui alla risoluzione Consiliare n. 4 del 17/7/2012; a parità di condizioni si farà ricorso al criterio subordinato dell’età anagrafica.*

Le applicazioni sono riservate ai componenti di Commissioni del medesimo grado di quella di destinazione e, in assenza di aspiranti bastevoli alla copertura, potranno essere valutati, in subordine, i componenti di Commissioni di grado diverso da quello della Commissione di applicazione, purché provenienti da altra Regione. Nel caso di applicazione ad una Commissione Tributaria Regionale occorrerà in ogni caso essere in possesso dei requisiti per la nomina a componente di quest’ultima”;

considerato che, al fine di assicurare il corretto svolgimento delle funzioni dei componenti delle commissioni tributarie, il Consiglio di Presidenza nella risoluzione annuale sui criteri con cui procedere alla composizione delle sezioni ed alla generale organizzazione delle commissioni, da ultimo la n. 5/2015, ha fissato il principio per cui un componente non possa essere applicato a più di due Commissioni oltre quella di titolarità, limite elevabile a tre unicamente nel caso in cui l’applicazione discenda da esito di interpello andato deserto, in quanto occorre salvaguardare prioritariamente le necessità operative poste alla base della richiesta di interpello;

ritenuto, inoltre, necessario che i partecipanti all’interpello alleghino alla istanza, a pena di esclusione, il nulla osta del Presidente della Commissione di organica appartenenza ed il parere del Presidente della relativa CTR, oltre alla dichiarazione, con riferimento alla sede di applicazione, della assenza di incompatibilità di cui all’art. 8, comma 1-bis, d.lgs. n. 545/92;

considerato che, allo scopo di assicurare che le applicazioni possano essere disposte senza nocimento per l’organizzazione ed il rispetto dei carichi di lavoro della commissione di organica appartenenza, è necessario che il nulla osta richiesto al Presidente della Commissione cui appartiene il partecipante ad interpello per applicazioni in via non esclusiva debba contenere anche l’attestazione del regolare svolgimento delle funzioni e del rispetto dei tempi di deposito delle sentenze da parte del richiedente; a tal fine i nulla osta trasmessi privi di tale attestazione verranno considerati come negativi;

visto l’art.15 del D.Lgs.vo 545/92 ;

viste le risoluzioni Consiliari n. 5 del 10.9.2002, n. 3 del 27/3/2007, n. 5 del 27/4/2010, n. 4 del 17/7/2012 e n. 5 del 03 marzo 2015;



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

DELIBERA

di procedere ad effettuare un interpello in sede nazionale, per la copertura dei posti di **n. 2 giudici tributari per l'applicazione temporanea non esclusiva presso la CTP di Pescara** per il periodo di 12 mesi, o inferiore in caso di copertura dei posti a seguito di definizione di procedura concorsuale;

DISPONE

che la procedura deliberata venga effettuata secondo le seguenti regole:

- l'interpello viene bandito mediante pubblicazione della presente delibera sul sito internet del Consiglio di Presidenza (www.giustizia-tributaria.it) e con trasmissione della stessa a tutte le CCTT; allegata alla delibera sarà pubblicato sul sito anche il modello da utilizzare per la istanza di partecipazione;
- gli interessati all'interpello consegneranno o invieranno l'istanza di partecipazione alla segreteria della Commissione Tributaria di appartenenza, **entro e non oltre 20 giorni** dalla pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale del Consiglio, corredata, **a pena di esclusione**, della documentazione obbligatoria prevista;
- le Segreterie delle Commissioni tributarie provvederanno ad acquisire al protocollo informatico dell'ufficio ogni istanza pervenuta ed a trasmetterla via pec a questo Consiglio di Presidenza, all'indirizzo "ufficiosegreteriaCPGT@pce.finanze.it", entro e non oltre i 7 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione, unitamente all'elenco nominativo di tutti i partecipanti all'interpello di che trattasi. Le domande inviate dai candidati direttamente a questo Consiglio non saranno prese in considerazione e gli stessi saranno esclusi dall'interpello.
- Il Consiglio, per l'individuazione dei componenti da applicare, previa una preliminare comparazione tra gli organici delle Commissioni Tributarie di appartenenza dei candidati e le loro attuali esigenze di servizio, attuerà la valutazione dei partecipanti adottando quale principio generale di comparazione, in caso di eccesso delle domande rispetto ai posti disponibili, quello della maggiore anzianità di servizio nella qualifica, secondo i criteri di cui alla risoluzione Consiliare n. 4 del 17/7/2012; a parità di condizioni si farà ricorso al criterio subordinato dell'età anagrafica.
- Le applicazioni sono riservate ai componenti di Commissioni del medesimo grado di quella di destinazione e, in assenza di aspiranti bastevoli alla copertura, potranno essere valutati, in subordine, i componenti di Commissioni di grado diverso da quello della Commissione di applicazione, purché provenienti da altra Regione.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

L'esito dell'interpello verrà pubblicato sul sito del Consiglio e comunicato ai Presidenti delle Commissioni di appartenenza degli applicati, al fine della notifica agli stessi.

Si pubblichino nella home page del **sito internet del Consiglio di Presidenza**;
si comunicano ai **Presidenti di tutte le Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali** ed
alle **Commissioni di I e II grado di Bolzano e Trento**.

IL PRESIDENTE
Mario CAVALLARO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mario Cavallaro', written over the printed name.